

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (UE) N. 1103/2010 DELLA COMMISSIONE

del 29 novembre 2010

che stabilisce, ai sensi della direttiva 2006/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, norme relative all'etichettatura indicante la capacità di pile e accumulatori portatili secondari (ricaricabili) e per autoveicoli

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2006/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006, relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e che abroga la direttiva 91/157/CEE ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 21, paragrafi 2 e 7,

considerando quanto segue:

- (1) Aumentando la durata di vita media delle pile secondarie (ricaricabili) si può ridurre la quantità di rifiuti. Scegliere le pile adatte per un'apparecchiatura ridurrebbe la quantità di rifiuti di pile e accumulatori.
- (2) Al fine di assicurare ai produttori una concorrenza leale e valori di qualità coerenti, è fondamentale che le informazioni riguardanti la capacità contenute nelle etichette siano il risultato di metodi armonizzati, controllabili e ripetibili.
- (3) La direttiva 2006/66/CE prescrive che tutte le pile e gli accumulatori portatili e per autoveicoli rechino un'etichetta indicante la capacità, che fornisca informazioni utili, facilmente comprensibili e confrontabili agli utilizzatori finali quando acquistano pile e accumulatori portatili e per autoveicoli.
- (4) A norma dell'articolo 21, paragrafo 7, della direttiva 2006/66/CE possono essere concesse deroghe all'obbligo di etichettatura indicante la capacità.
- (5) È opportuno concedere tali deroghe alle pile e agli accumulatori che sono venduti incorporati in apparecchiature e che non sono destinati ad essere rimossi dagli utilizzatori finali per motivi di sicurezza, prestazione, protezione

medica o integrità dei dati e continuità dell'alimentazione. Queste pile e accumulatori non sono accessibili agli utilizzatori finali che non possono pertanto scegliere il loro acquisto.

- (6) È auspicabile che le informazioni si basino su norme europee e internazionali esistenti in modo da fornire agli utilizzatori finali informazioni corrette fondate su una solida base scientifica e tecnica.
- (7) Occorre armonizzare le norme esistenti in materia di etichettatura indicante la capacità relative a pile e accumulatori portatili secondari (ricaricabili) e per autoveicoli. È opportuno valutare anche l'eventuale armonizzazione delle norme relative all'etichettatura indicante la capacità per pile portatili primarie (non ricaricabili).
- (8) I produttori di pile e accumulatori necessitano almeno di 18 mesi per adeguare i loro processi tecnologici ai nuovi obblighi di etichettatura indicante la capacità.
- (9) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 18 della direttiva 2006/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, relativa ai rifiuti ⁽²⁾,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento si applica a pile e accumulatori portatili secondari (ricaricabili) e per autoveicoli immessi sul mercato per la prima volta diciotto mesi dopo la data di cui all'articolo 5.
2. Il presente regolamento non si applica alle pile e agli accumulatori portatili secondari (ricaricabili) elencati nell'allegato I.

⁽¹⁾ GU L 266 del 26.9.2006, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 114 del 27.4.2006, pag. 9.

*Articolo 2***Determinazione della capacità**

1. La capacità di una pila o di un accumulatore corrisponde alla carica elettrica che questi possono erogare a determinate condizioni.

2. La capacità di pile e accumulatori portatili secondari (ricaricabili) è determinata in base alle norme CEI/EN 61951-1, CEI/EN 61951-2, CEI/EN 60622, CEI/EN 61960 e CEI/EN 61056-1, in funzione delle sostanze chimiche che contengono come indicato nell'allegato II, parte A.

3. La capacità delle batterie e degli accumulatori per autoveicoli è determinata in base alla norma CEI 60095-1/EN 50342-1 in funzione delle sostanze chimiche che contengono come indicato nell'allegato II, parte B.

*Articolo 3***Unità di misura della capacità**

1. La capacità delle pile e degli accumulatori portatili secondari (ricaricabili) è espressa in «milliamperora» o in «amperora», usando le abbreviazioni (mAh) o (Ah), rispettivamente.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 novembre 2010.

2. La capacità delle batterie e degli accumulatori per autoveicoli è espressa in «amperora» (Ah) e «corrente di avviamento a freddo» (A), usando entrambe le abbreviazioni.

*Articolo 4***Aspetti formali dell'etichetta indicante la capacità**

1. Tutte le pile e gli accumulatori portatili secondari (ricaricabili) sono muniti di un'etichetta contenente le informazioni di cui all'allegato III, parte A. La dimensione minima dell'etichetta dipende dal tipo di pila e di accumulatore, come indicato nell'allegato IV, parte A.

2. Tutte le batterie e gli accumulatori per autoveicoli sono muniti di un'etichetta contenente le informazioni di cui all'allegato III, parte B. La dimensione minima dell'etichetta dipende dal tipo di batteria e di accumulatore come indicato nell'allegato IV, parte B.

*Articolo 5***Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO

*ALLEGATO I***Esenzioni dall'obbligo di etichettatura indicante la capacità**

- 1) Le pile e gli accumulatori portatili secondari (ricaricabili) incorporati o progettati per essere incorporati in apparecchiature prima della fornitura all'utilizzatore finale e non destinati a essere rimossi a norma dell'articolo 11 della direttiva 2006/66/CE, non rientrano nel campo di applicazione del presente regolamento.

*ALLEGATO II***Misurazione della capacità di pile e accumulatori portatili secondari (ricaricabili) e per autoveicoli****Parte A. Pile e accumulatori portatili secondari (ricaricabili)**

- 1) La capacità nominale delle pile e degli accumulatori portatili secondari al nichel-cadmio è determinata in base alle norme CEI/EN 61951-1 e CEI/EN 60622.
- 2) La capacità nominale delle pile e degli accumulatori portatili secondari al nichel idruro metallico è determinata in base alla norma CEI/EN 61951-2.
- 3) La capacità nominale delle pile e degli accumulatori portatili secondari al litio è determinata in base alla norma CEI/EN 61960.
- 4) La capacità nominale delle pile e degli accumulatori portatili secondari al piombo-acido è determinata in base alla norma CEI/EN 61056-1.

Parte B. Batterie e accumulatori per autoveicoli

- 1) La capacità nominale e la prestazione all'avviamento a freddo delle batterie e degli accumulatori per autoveicoli (batterie per avviamento al piombo-acido) è determinata in base alla norma CEI 60095-1/EN 50342-1.
-

ALLEGATO III

Informazioni contenute nell'etichetta indicante la capacità**Parte A. Pile e accumulatori portatili secondari (ricaricabili)**

L'etichetta indicante la capacità delle pile e degli accumulatori portatili secondari (ricaricabili) deve riportare le seguenti informazioni:

- 1) per le pile e gli accumulatori portatili secondari al nichel-cadmio (NiCd), al nichel idruro metallico (Ni-MH) e al litio, la capacità nominale secondo quanto indicato rispettivamente nelle norme CEI/EN 61951-1, CEI/EN 60622, CEI/EN 61951-2 e CEI/EN 61960:
 - a) come numero intero quando la capacità è espressa in mAh, eccetto per le pile e gli accumulatori portatili secondari (ricaricabili) destinati a utensili elettrici;
 - b) come numero decimale a una cifra se la capacità è espressa in Ah e come numero intero se è espressa in mAh, per tutte le pile e gli accumulatori portatili secondari (ricaricabili) destinati a utensili elettrici;
 - c) con un grado di precisione richiesto dalle norme CEI/EN 61951-1, CEI/EN 61951-2, CEI/EN 60622 e CEI/EN 61960 rispettivamente;
- 2) per le pile e gli accumulatori portatili secondari al piombo-acido, il valore minimo di capacità nominale all'interno del campione indicato nella norma CEI/EN 61056-1:
 - a) come numero decimale a una cifra quando la capacità è espressa in Ah, eccetto per le pile e gli accumulatori portatili secondari (ricaricabili) destinati a utensili elettrici; e
 - b) con il grado di precisione richiesto dalla norma CEI/EN 61056-1.

Parte B. Batterie e accumulatori per autoveicoli

L'etichetta indicante la capacità delle batterie e degli accumulatori per autoveicoli deve riportare le seguenti informazioni:

- 1) la capacità nominale e la prestazione all'avviamento a freddo come indicato nella norma CEI 60095-1/EN 50342-1;
- 2) il valore della capacità nominale e la corrente d'avviamento riportati come numeri interi con un grado di precisione di \pm il 10 % del valore nominale.

ALLEGATO IV

Dimensione minima e disposizione delle etichette indicanti la capacità**Parte A. Pile e accumulatori portatili secondari (ricaricabili)**

L'etichetta indicante la capacità delle pile e degli accumulatori portatili secondari (ricaricabili) deve soddisfare i seguenti requisiti:

- 1) per pile e accumulatori singoli, eccetto le pile a bottone e le pile di riserva per la memoria:
 - a) sulla pila e accumulatore: l'etichetta misura almeno $1,0 \times 5,0$ mm (A \times L) ⁽¹⁾;
 - b) sull'imballaggio (parte anteriore) delle pile e degli accumulatori: l'etichetta misura almeno $5,0 \times 12,0$ mm (A \times L);
 - c) l'etichetta deve essere collocata sull'imballaggio (parte anteriore) e sulle pile e gli accumulatori al suo interno;
 - d) per le pile e gli accumulatori venduti senza imballaggio: l'etichetta deve essere collocata sulla pila o sull'accumulatore stesso;
- 2) per pacchi batterie:
 - a) per pacchi batterie in cui la superficie del lato più grande è inferiore a 70 cm², l'etichetta misura almeno $1,0 \times 5,0$ mm (A \times L);
 - b) per pacchi batterie in cui la superficie del lato più grande è uguale o superiore a 70 cm², l'etichetta misura almeno $2,0 \times 5,0$ mm (A \times L);
 - c) l'etichetta va collocata solamente sull'involucro esterno dell'insieme di elementi e non su ognuno di essi;
- 3) qualora la dimensione della pila, dell'accumulatore o del pacco batterie non consenta di apporre un'etichetta della dimensione minima richiesta, la capacità deve essere indicata sull'imballaggio con un'etichetta che misura almeno $5,0 \times 12,0$ mm (A \times L). In questo caso, e qualora la pila, l'accumulatore o il pacco batterie non siano forniti con un proprio imballaggio, la capacità deve essere indicata sull'imballaggio dell'apparecchiatura con la quale sono venduti le pile, gli accumulatori o i pacchi batterie;
- 4) per pile a bottone e batterie di riserva per la memoria:
 - a) sull'imballaggio (parte anteriore): l'etichetta misura almeno $5,0 \times 12,0$ mm (A \times L);
 - b) l'etichetta va collocata sulla parte anteriore dell'imballaggio.

Parte B. Batterie e accumulatori per autoveicoli

L'etichetta indicante la capacità delle batterie e degli accumulatori per autoveicoli deve soddisfare i seguenti requisiti:

- a) l'etichetta copre almeno il 3 % della superficie del lato più grande della batteria e dell'accumulatore per autoveicoli e misura al massimo 20×150 mm (H \times L);
- b) l'etichetta indicante la capacità va collocata su uno dei lati della batteria o dell'accumulatore, tranne sul lato inferiore.

⁽¹⁾ Altezza (A); lunghezza (L).